

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica le direttive 75/362/CEE, 77/452/CEE, 78/686/CEE, 78/1026/CEE e 80/154/CEE concernenti il riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli rispettivamente di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché le direttive 75/363/CEE, 78/1027/CEE e 80/155/CEE concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività rispettivamente di medico, veterinario ed ostetrica

COM(87) 577 def.

(presentata dalla Commissione)

(87/C 353/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 49, 57 e 66,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è necessario apportare talune modifiche tecniche alle direttive 75/362/CEE⁽¹⁾, 77/452/CEE⁽²⁾, 78/686/CEE⁽³⁾, 78/1026/CEE⁽⁴⁾, e 80/154/CEE⁽⁵⁾ del Consiglio, modificate da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi di medico, infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario ed ostetrica, nonché alle direttive 75/363/CEE⁽⁶⁾ modificata da ultimo dalla direttiva 82/76/CEE⁽⁷⁾, 78/1027/CEE⁽⁸⁾ e 80/155/CEE⁽⁹⁾ del Consiglio concernenti il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività di medico, veterinario ed ostetrica allo scopo di tener conto dei cambiamenti della denominazione dei diplomi, certificati ed altri titoli delle suddette professioni o della denominazione di alcune specializzazioni mediche, nonché della creazione di alcune specializzazioni mediche nuove o della soppressione, di alcune vecchie specializzazioni verificatesi in alcuni Stati membri;

considerando che è opportuno tutelare sul piano comunitario i diritti acquisiti dei titolari di titoli che non vengono più rilasciati in seguito alle modifiche sopra menzionate, intervenute nella normativa dello Stato membro che li ha rilasciati, e completare, se necessario, in tal senso le direttive sopra menzionate mediante disposizioni specifiche;

considerando che è opportuno prevedere, per motivi di equità e data la situazione particolare di uno Stato membro, talune misure transitorie a favore dei titolari di diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario rilasciati in detto Stato membro a conclusione di formazioni iniziate dopo l'entrata in vigore delle direttive 78/1026/CEE e 78/1027/CEE e non interamente conformi alle disposizioni dell'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE; che è quindi opportuno limitare il beneficio di tali misure alle persone che hanno iniziato la loro formazione anteriormente al 1° gennaio 1985, apportando i complementi di formazione richiesti, eventualmente in corso di studio, per le formazioni iniziate successivamente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO 1

Modifiche relative alle direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE (riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti le attività di medico)

Articolo 1

L'articolo 3 della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue:

1. La lettera «f) in Italia» è sostituito dal testo seguente:

«diploma di laurea in medicina e chirurgia» rilasciato dall'Università e accompagnato dal «diploma di abilitazione all'esercizio della medicina e chirurgia» rilasciato dalla commissione d'esame di stato.»

2. La lettera «j) in Grecia» è sostituito dal testo seguente:

«Πτυχίο Ιατρικής» diploma di laurea in medicina rilasciato dalla

— Facoltà di medicina di un'Università o

— Facoltà delle Scienze sanitarie, dipartimento di medicina, di un'Università.»

(1) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 176 del 15. 7. 1977, pag. 1.

(3) GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1.

(4) GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 1.

(5) GU n. L 33 dell'11.2.1980, pag. 1.

(6) GU n. L 167 del 30. 6. 1975, pag. 14.

(7) GU n. L 43 del 15. 2. 1982, pag. 21.

(8) GU n. L 362 del 23. 12. 1978, pag. 7.

(9) GU n. L 33 dell'11. 2. 1980, pag. 8.

3. La lettera «*k*» in *Spagna* è sostituito dal testo seguente:

«Título de Licenciado en Medicina y Cirugía» (diploma di laurea in medicina e chirurgia) rilasciato dal Ministero dell'istruzione e della scienza o dal rettore di un'Università.»

Articolo 2

L'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 75/362/CEE è modificato come segue:

1. Il testo della rubrica «*in Belgio*» è sostituito dal testo seguente:
«Titre d'agrégation en qualité de médecin spécialiste/erkenningstitel van geneesheer specialist» rilasciato dal ministro della Pubblica sanità.»
2. Il testo della rubrica «*In Grecia*» è sostituito dal testo seguente:
«Τίτλος Ιατρικής ειδικότητας χορηγούμενος από τις Νομαρχίες» (titolo di specializzazione medica) rilasciato dalle prefetture.»
3. Il testo della rubrica «*in Spagna*» è sostituito dal testo seguente:
«Título de Especialista» (titolo di specialista), rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e della scienza o da un Rettore di un'Università.»

Articolo 3

All'articolo 5 della direttiva 75/362/CEE, il paragrafo 3 è modificato come segue:

1. Alla voce «*anestesia e rianimazione*», la sottovoce concernente i Paesi Bassi è sostituita dalla sottovoce seguente:
«Paesi Bassi: anesthesiologie.»
2. Alla voce «*oculistica*», la sottovoce concernente il Belgio è sostituita dalla sottovoce seguente:
«Belgio: ophtamologie-oftamologie.»
3. Alla voce «*tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio*», la sottovoce concernente i Paesi Bassi è sostituita dalla sottovoce seguente:
«Paesi Bassi: longziekten en tuberculose.»
4. È aggiunta la seguente voce:
«— *Anatomia patologica*:

Germania:	Pathologie
Belgio:	anatomie pathologique/ pathologische anatomie
Danimarca:	patologisk anatomi og histologi eller vaevsun- dersøgel
Francia:	anatomie et cythologie pathologique
Irlanda:	morbid anatomy and histopathology
Italia:	anatomia patologica

Lussemburgo:	anatomie pathologique
Paesi Bassi:	pathologische anatomie
Regno Unito:	morbid anatomy and histopathology
Grecia:	παθολογική ανατομική
Spagna:	anatomia patológica
Portogallo:	anatomia patológica.»

Articolo 4

All'articolo 7 della direttiva 75/362/CEE, il paragrafo 2 è modificato come segue:

1. In tutte le versioni linguistiche, ad eccezione del francese e del portoghese, alla voce «*ematologia biologica*» è soppressa la sottovoce relativa alla Spagna.
2. La voce «*anatomia patologica*» è soppressa.
3. Alla voce «*Chirurgia vascolare*»
— nella versione linguistica olandese il titolo di tale voce è sostituito da «*chirurgie van bloedvaten*»;
— la sottovoce concernente l'Italia è sostituita da:
«Italia: chirurgia vascolare.»
4. La voce «*gastroenterologia*»
— relativamente ai Paesi Bassi è sostituita da:
«Paesi Bassi: gastro-enterologie»,
— relativamente alla Grecia è sostituita da:
«Grecia: γαστρεντερολογία.»
5. Alla voce «*endocrinologia*» è inserita la seguente sottovoce concernente la Francia:
«France: endocrinologie — maladies métaboliques.»
6. Alla voce «*fisioterapia*», la sottovoce concernente la Grecia è sostituita da:
«Grecia: φυσική ιατρική και αποκατάσταση.»
7. Alla voce «*neurologia*» è inserita la seguente sottovoce concernente il Belgio:
«Belgio: neurologie — neurologie.»
8. Alla voce «*psichiatria*», è inserita la seguente sottovoce concernente il Belgio:
«Belgio: psychiatrie — psychiatrie.»
9. Alla voce «*neuropsichiatria*», la sottovoce concernente la Grecia è sostituita da:
«Grecia: νευρολογία — ψυχιατρική.»
10. Alla voce «*dermatologia e venerologia*», la sottovoce concernente i Paesi Bassi è sostituita da:
«Paesi Bassi: dermatologie en venerologie.»

11. Alla voce « *radiologia* », la sottovoce concernente la Francia è sostituita da:

« Francia: *électroradiologie* ».

12. Alla voce « *medicina tropicale* » è soppressa la sottovoce concernente il Belgio:

« Belgio: *médecine tropicale/tropische geneskunde* ».

13. Alla voce « *psichiatria infantile* » è inserita la seguente sottovoce concernente l'Irlanda:

« Irlanda: *child and adolescent psychiatry* ».

14. Alla voce « *geriatria* », è inserita la seguente sottovoce concernente i Paesi Bassi:

« Paesi Bassi: *klinische geriatrie* ».

15. Alla voce « *malattie renali* », è inserita la seguente sottovoce concernente il Lussemburgo:

« Lussemburgo: *néphrologie* ».

16. Alla voce « *allergologia* », la sottovoce concernente la Grecia è sostituita da:

« Grecia: *αλλεργιολογία* ».

17. La voce « *Occupational medicine* » è modificata come segue:

a) La denominazione, della voce salvo nella versione linguistica inglese, è sostituita dalle seguenti denominazioni:

- « — versione danese: « *arbejdsmedicin* »
- « — versione tedesca: « *Arbeitsmedizin* »
- « — versione greca: « *ιατρική της εργασίας* »
- « — versione spagnola: « *medicina del trabajo* »
- « — versione francese: « *médecine du travail* »
- « — versione italiana: « *medicina del lavoro* »
- « — versione olandese: « *arbeidsgeneeskunde* »
- « — versione portoghese: « *medicina do trabalho* ».

b) Sono inserite le seguenti sottovoci:

- « Germania: « *Arbeitsmedizin* »
- « Danimarca: « *samfundsmedicin* »
- « Italia: « *medicina del lavoro* »
- « Grecia: « *ιατρική της εργασίας* »
- « Spagna: « *medicina del trabajo* »
- « Portogallo: « *medicina do trabalho* ».

18. Sono aggiunte le voci seguenti:

« — *Medicina nucleare*:

- « — Germania: *Nuklearmedizin*,

- « — Belgio: *médecine nucléaire/nucleaire geneskunde*,
- « — Italia: *medicina nucleare*,
- « — Paesi Bassi: *nucleaire geneskunde*,
- « — Regno Unito: *nuclear medicine*,
- « — Grecia: *πυρηνική ιατρική*,
- « — Spagna: *medicina nuclear*,
- « — Portogallo: *medicina nuclear*;

« — *Chirurgia maxillo-facciale*:

- « — Italia: *chirurgia maxillo-facciale*,
- « — Spagna: *cirugía oral y maxilo-facial* ».

Articolo 5

All'articolo 9 della direttiva 75/362/CEE, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista non corrispondono alle denominazioni figuranti agli articoli 3, 5 o 7, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che questi diplomi, certificati ed altri titoli di medico o di medico specialista sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 75/363/CEE previste, secondo il caso, agli articoli 2, 4 o 6 della direttiva 75/362/CEE e sono assimilati dallo Stato che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, agli articoli 3, 5 o 7. »

Articolo 6

All'articolo 2 della direttiva 75/363/CEE, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

« 3. Gli Stati membri designano, nel termine previsto all'articolo 9, le autorità o organismi competenti per il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui al paragrafo 1. »

Articolo 7

All'articolo 4 della direttiva 75/363/CEE al « 2° gruppo » è aggiunta la seguente voce:

- « — *anatomia patologica* »

Articolo 8

L'articolo 5 della direttiva 73/363/CEE è modificato come segue:

1. Nel «1. gruppo»:
 - nella versione olandese, la denominazione «chirurgie van hart- en bloedvaten» è sostituita da «chirurgie van bloedvaten»,
 - è aggiunta la seguente voce:
 - «— chirurgia maxillo-facciale».
2. Nel «2. gruppo»:
 - è soppressa la voce «anatomia patologica»,
 - la voce «occupational medicine», salvo nella versione inglese, è sostituita dalle seguenti denominazioni:
 - versione danese: «arbejdsmedicin»
 - versione tedesca: «Arbeitsmedizin»
 - versione greca: «ιατρική της εργασίας»
 - versione spagnola: «medicina del trabajo»
 - versione francese: «médecine du travail»
 - versione italiana: «medicina del lavoro»
 - versione olandese: «arbeidsgeneeskunde»
 - versione portoghese: «medicina do trabalho».
 - è aggiunta la seguente voce:
 - «— medicina nucleare».

Articolo 9

1. Gli Stati membri che hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti il rilascio dei diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, radiologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia gastroenterologica, ematologia biologica o fisioterapia, ed hanno adottato misure relative ai diritti acquisiti a favore dei propri cittadini, riconoscono ai cittadini degli Stati membri il diritto di beneficiare delle stesse misure, purché i loro diplomi, certificati ed altri titoli di neuropsichiatria, radiologia, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, chirurgia gastroenterologica, ematologia biologica o fisioterapia soddisfino le relative condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 75/362/CEE, e agli articoli 2, 3 e 5 della direttiva 75/363/CEE, purché tali diplomi, certificati ed altri titoli siano stati rilasciati prima della data a decorrere della quale lo Stato membro ospitante ha cessato di rilasciare i suoi diplomi, certificati od altri titoli per la specializzazione in questione.

2. Le date alle quali gli Stati membri interessati hanno abrogato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti i diplomi, certificati ed altri titoli di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato.

3. Sono abrogati il paragrafo 4 dell'articolo 9 della direttiva 75/362/CEE e l'articolo 15 della direttiva 82/76/CEE.

CAPITOLO 2

Modifiche relative alla direttiva 77/452/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli d'infermiere responsabile dell'assistenza generale)

Articolo 10

All'articolo 1 della direttiva 77/452/CEE il paragrafo 2 è modificato come segue:

1. La voce «*nel Regno Unito*», è sostituita dal testo seguente:
 - «State Registered Nurse» o «registered General Nurse».
2. La voce «*in Grecia*», è sostituita dal testo seguente:
 - «Διπλωματούχος ή πτυχιούχος νοσοκόμος, νοσηλεύτης ή νοσηλεύτρια».

Articolo 11

L'articolo 3 della direttiva 77/452/CEE è modificato come segue:

1. La lettera «f) *in Italia*», è sostituita dal testo seguente:
 - «diploma d'infermiere professionale» rilasciato dalle scuole riconosciute dallo Stato».
2. La lettera «i) *nel Regno Unito*», è sostituita dal testo seguente:
 - «— uno «Statement of Registration as a Registered General Nurse» nella parte I del registro tenuto dal «United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting.»
3. La lettera «j) *in Grecia*», è sostituita dal testo seguente:
 - «—● il diploma di «Το δίπλωμα Αδελφής Νοσοκόμας της Ανωτέρας Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων» (scuola superiore per infermiere responsabile dell'assistenza generale), certificato conforme dal ministero per i servizi sociali o dal ministero della sanità e della previdenza oppure

- il diploma di «Το πτυχίο Νοσοκόμου του Τμήματος Αδελφών Νοσοκόμων των Παραϊατρικών Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (sezione infermieri delle scuole paramediche dei centri d'istruzione superiore tecnica e professionale) rilasciato dal ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi, oppure
- il certificato di «Το πτυχίο νοσηλεύτη ή νοσηλεύτριας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (TEI)» (Istituti d'istruzione tecnologica) del ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi oppure
- il certificato di «Το Πτυχίο της Ανωτάτης Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελματών Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών» (scuola superiore per infermieri della Facoltà delle scienze sanitarie dell'università di Atene).»

4. La lettera «k) in Spagna», è sostituita dal testo seguente:

«Título de Diplomado universitario en Enfermería» (diploma universitario in infermeria), rilasciato dal ministero dell'istruzione e della scienza, o dal rettore di un'Università.»

Articolo 12

L'articolo 4 della direttiva 77/452/CEE è modificato come segue:

— I due attuali comma diventano il paragrafo 1 di tale articolo e sono preceduti dal numero «1».

— È aggiunto il paragrafo seguente:

«2. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale non corrispondono alle denominazioni che figurano all'articolo 3 i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che questi diplomi, certificati ed altri titoli di infermiere responsabile dell'assistenza generale sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 77/453/CEE previste dall'articolo 2 della direttiva 77/452/CEE», e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano all'articolo 3.»

CAPITOLO 3

Modifiche relative alla direttiva 78/686/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista)

Articolo 13

All'articolo 1 della direttiva 78/686/CEE il testo figurante alla voce «— in Italia» è sostituito da:

«odontoiatra»

Articolo 14

All'articolo 7 della direttiva 78/686/CEE è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di dentista specializzato in ortodonzia e in chirurgia della bocca non corrispondano alle denominazioni che figurano agli articoli 3 o 5, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che i suddetti diplomi, certificati ed altri titoli di dentista o di dentista specializzato in ortodonzia e in chirurgia della bocca sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 68/687/CEE previste, secondo il caso, agli articoli 2 o 4 della direttiva 78/686/CEE, e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano, secondo il caso, agli articoli 3 o 5.»

CAPITOLO 4

Modifiche relative alla direttiva 78/1026/CEE e 78/1027/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di veterinario)

Articolo 15

All'articolo 2 della direttiva 78/1026/CEE, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Quando uno dei diplomi, certificati o altri titoli elencati all'articolo 3 è stato rilasciato prima della messa in applicazione della presente direttiva, esso deve essere accompagnato da un attestato compilato dalle autorità competenti del paese che lo rilascia in cui si certifichi che esso è conforme all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE.»

Articolo 16

L'articolo 3 della direttiva 78/1026/CEE è modificato come segue:

1. La lettera «j) *in Grecia*» è sostituita dal testo seguente:

«Πτυχίο κτηνιατρικής» diploma di veterinario della Facoltà di scienze geotecniche dell'Università Aristotele di Salonicco o della scuola di veterinaria di Aristotele di Salonicco.»

2. La lettera «k) *in Spagna*» è sostituita dal testo seguente:

«Título de Licenciado en Veterinaria» (diplomato in veterinaria), rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e della scienza o dal rettore di un'Università.»

Articolo 17

Il testo dell'articolo 4 della direttiva 78/1026/CEE è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 4

1. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli non corrispondano all'insieme delle esigenze minime di formazione previste all'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE, i diplomi e certificati ed altri titoli di veterinario rilasciati da detti Stati membri prima dell'applicazione della direttiva 78/1027/CEE, o che sono stati rilasciati dopo tale data a conclusione di una formazione iniziata prima di quest'ultima, accompagnati da un attestato secondo il quale tali cittadini si sono dedicati effettivamente e lecitamente alle attività in questione per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.

2. Ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario non corrispondano alle denominazioni che figurano all'articolo 3, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, accompagnati da un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che detti diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 78/1027/CEE prevista all'articolo 2 della presente direttiva e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano all'articolo 3.»

Articolo 18

All'articolo 1 della direttiva 78/1027/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. A titolo transitorio e in deroga al paragrafo 2, l'Italia le cui disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative prevedevano un programma di formazione che, al momento della presa di effetto della direttiva 78/1026/CEE e della presente direttiva, non è stato reso interamente conforme a quello che figura in allegato, può mantenere l'applicazione di dette disposizioni alle persone che hanno iniziato la loro formazione di veterinario al massimo entro il 31 dicembre 1984.

Ogni Stato membro ospitante è autorizzato ad esigere dai titolari dei diplomi, certificati ed altri titoli di veterinario rilasciati dall'Italia a conclusione delle formazioni iniziate precedentemente al 1° gennaio 1985 che i loro diplomi, certificati ed altri titoli siano accompagnati da un attestato secondo il quale si sono dedicati effettivamente e lecitamente alle attività di veterinario per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti al rilascio dell'attestato, a meno che tale diploma, certificato o altro titolo sia accompagnato da un attestato rilasciato dalle autorità competenti italiani a conclusione di una formazione e interamente conforme al presente articolo e allegato.»

Articolo 19

All'allegato alla direttiva 78/1027/CEE, nella versione linguistica greca nel primo trattino del «2° gruppo: scienze cliniche» del capitolo «B) Materie specifiche» il termine «Χειρουργική» è sostituito dal termine «μαιευτική».

CAPITOLO 5

Modifiche relative alle direttive 80/154/CEE e 80/155/CEE (reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica e coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'accesso alle attività dell'ostetrica ed il loro esercizio)

Articolo 20

L'articolo 1 della direttiva 80/154/CEE è modificato come segue:

1. Il testo della voce «*nella Repubblica federale di Germania*» è sostituito dal seguente testo:
«Hebamme» o «Entbindungspfleger».
2. Il testo della voce «*in Grecia*» è sostituito dal seguente testo:
«Μαία» o «Μαιευτής».

Articolo 21

L'articolo 3 della direttiva 80/154/CEE è modificato come segue:

1. Il testo del primo trattino della lettera «a) nella Repubblica federale di Germania» è sostituito dal testo seguente:

«— il «Zeugnis über die staatliche Prüfung für Hebammen und Entbindungspfleger», rilasciato dalla commissione di esame di Stato.»

2. Nel testo della lettera «h) nei Paesi Bassi», in tutte le versioni linguistiche salvo quella olandese, la parola «vroedvrouwdiploma» è sostituita da «diploma van verloskundige».

3. Il testo della lettera «i) nel Regno Unito» è sostituito dal testo seguente:

«— uno «Statement of registration as a Midwife» nella parte 10 del registro tenuto dal «United Kingdom Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting.»

4. Il testo della lettera «j) in Grecia» è sostituito dal testo seguente:

«— il «Πτυχίο Μαίας ή Μαιευτή» certificato conforme dal Ministero della sanità e della previdenza,

— il «Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Τμήματος Μαιευτικής» rilasciato dalla Facoltà dei quadri sanitari e di previdenza sociale, sezione ostetricia, dai centri d'istruzione superiore tecnica e professionale, o dagli istituti d'istruzione tecnologica e professionale del Ministero della pubblica istruzione e degli affari religiosi.»

5. Il testo della lettera «k) in Spagna» è sostituito dal testo seguente:

«— il diploma di «asistente obstétrico (matrona) o matrona» rilasciato dal Ministero dell'Istruzione e della Scienza o dal direttore di un'«Università.»

Articolo 22

All'articolo 5 della direttiva 80/154/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. Fermo restando l'articolo 4, ogni Stato membro riconosce come prova sufficiente per i cittadini degli Stati membri i cui diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica non corrispondano alle denominazioni che figurano all'articolo 3, i diplomi, certificati ed altri titoli rilasciati da detti Stati membri, accom-

pagnati da un certificato rilasciato dalle autorità od enti competenti. Tale certificato attesta che i diplomi, certificati ed altri titoli di ostetrica sono rilasciati a conclusione di una formazione conforme alle disposizioni della direttiva 80/155/CEE previste all'articolo 2 della direttiva 80/154/CEE, e sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui denominazioni figurano all'articoli 3.»

Articolo 23

All'articolo 1 della direttiva 80/155/CEE è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. La presente direttiva non pregiudica assolutamente la possibilità che gli Stati membri accordino nel loro territorio, secondo la loro normativa, l'accesso alle attività di ostetrica ed il loro esercizio ai titolari di diplomi, certificati od altri titoli non conseguiti in uno Stato membro.»

Articolo 24

All'articolo 4 della direttiva 80/155/CEE, il testo di cui al punto 6), nella versione linguistica spagnola, è sostituito dal testo seguente:

«6. llevar a cabo el parto normal cuando se trate de una presentación de vértice, incluyendo, si es necesario, la episiotomía, y, en caso de urgencia, realizar el parto en presentación de nalgas.»

Articolo 25

Il testo dell'articolo 8 della direttiva 80/155/CEE nella versione in lingua tedesca, è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Spätestens sechs Jahre nach Bekanntgabe dieser Richtlinie beschließt der Rat auf Vorschlag der Kommission und nach Stellungnahme des Beratenden Ausschusses, ob die Ausnahme nach Teil B Nummer 3 des Anhangs geändert oder aufgehoben werden soll.»

CAPITOLO 6

Disposizioni finali

Articolo 26

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° aprile 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

DATE A DECORRERE DALLE QUALI ALCUNI STATI MEMBRI HANNO ABROGATO LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE CONCERNENTI IL RILASCIO DI DIPLOMI CERTIFICATI ED ALTRI TITOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 9

BELGIO

- Chirurgia toracica: 1° gennaio 1983.
- Chirurgia vascolare: 1° gennaio 1983.
- Neuropsichiatria: 1° agosto 1987, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e che la termineranno entro il 1988.
- Chirurgia gastroenterologica: 1° gennaio 1983.

DANIMARCA

- Ematologia biologica: 1° gennaio 1983, salvo per le persone che hanno iniziato la formazione prima di tale data e che la termineranno entro il 1988.

FRANCIA

- Radiologia: 5 settembre 1972.
- Neuropsichiatria: 31 dicembre 1971.

LUSSEMBURGO

- Radiologia⁽¹⁾.
- Neuropsichiatria⁽¹⁾.

PAESI BASSI

- Radiologia: 9 luglio 1984.
- Neuropsichiatria: 9 luglio 1984.

⁽¹⁾ Non sono più rilasciati diplomi, certificati ed altri titoli per le formazioni iniziate dopo il 5 marzo 1982.
